Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1984 (5ª serie - delibera assembleare 28 aprile 1982).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1984 (4ª serie - delibera assembleare 21 dicembre 1972).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1984 (delibera assembleare 24 febbraio 1972).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1984 (7ª serie - delibera assembleare 28 aprile 1982).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1984 (6ª serie - delibera assembleare 28 aprile 1982).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1984 (delibera assembleare 24 febbraio 1970).

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade 1965/1985 » sorteggiate il 6 marzo 1984.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 10 % - 1978/1990 - 4ª emissione » sorteggiate il 9 marzo 1984.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. tasso variabile 1982/1987 - 8ª emissione » sorteggiate il 9 marzo 1984.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 8,50 % - 1975/1985 » sorteggiate il 9 marzo 1984.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 8,50 % - 1975/1990 » sorteggiate il 9 marzo 1984.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13 % - 1979/1989 - 1ª emissione » sorteggiate il 1° marzo 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **1009**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

biochimica patologica;

dermatologia allergologica e professionale;

fisiopatologia del dolore;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia oncologica.

Art. 2.

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono soppressi gli asterischi apposti agli insegnamenti fondamentali e complementari.

Nello stesso articolo sono soppressi, inoltre, la frase dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e il quarto comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **1010**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

ecologia ed etologia animale;

biofisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. **1011**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della storiografia filosofica;
storia dell'estetica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **1012**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 132, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

misure termotecniche;
complementi di tecnica ed economia dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1983, n. **1013**.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificata nel senso che l'insegnamento complementare di puericultura, previsto dalla citata tabella XVIII, muta la denominazione in quella di « pediatria sociale e puericultura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1984.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1983 e del 2 giugno 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1983 e del 2 giugno 1984, sarà complessivamente il seguente:

cavaliere di gran croce	n.	30
grande ufficiale	»	200
commendatore	»	1.000
ufficiale	»	2.500
cavaliere	»	10.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 453.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI

(1470)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° marzo 1984.

Autorizzazione ad effettuare l'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale S. Spirito di Casale Monferrato, presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 76.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente della unità socio sanitaria n. 76 di Casale Monferrato (Alessandria), in data 23 febbraio 1982 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Spirito di Casale Monferrato, presidio ospedaliero della U.S.L. n. 76 della regione Piemonte è autorizzato all'espletamento delle sole attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria localizzata presso il reparto della divisione di urologia.

Art. 3.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Francini prof. Marcello, primario di urologia dell'ospedale « S. Spirito » di Casale Monferrato;

Repetto dott. Enrico, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale « S. Spirito » di Casale Monferrato;

Ferraris dott. Valentino, assistente della divisione di urologia dell'ospedale « S. Spirito » di Casale Monferrato;

Pisano dott. Pier Francesco, assistente della divisione di urologia dell'ospedale « S. Spirito » di Casale Monferrato.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro: DEGAN

(1446)

DECRETO 1° marzo 1984.

Autorizzazione ad effettuare l'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile di Pescara, presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 11.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale socio-sanitaria di Pescara in data 8 aprile 1982, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 9 novembre 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Pescara, presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria n. 11 di Pescara è autorizzato all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di chirurgia generale dell'ospedale civile di Pescara.

Art. 3.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Di Domizio prof. Leonardo, primario di chirurgia generale presso l'ospedale civile di Pescara;

Bongi prof. Giorgio, primario di urologia presso l'ospedale civile di Pescara;

Caracino prof. Antonio, primario di chirurgia toracica presso l'ospedale civile di Pescara.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della unità locale socio-sanitaria di Pescara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro: DEGAN

(1444)

DECRETO 1° marzo 1984.

Autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali e istituti riuniti di Teramo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente degli ospedali riuniti di Teramo in data 16 novembre 1979 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 20 ottobre 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali ed istituti riuniti di Teramo sono autorizzati all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite presso la sala operatoria dell'urologia, localizzata nel gruppo operatorio dell'ospedale stesso dai seguenti sanitari:

Miano prof. Lucio, direttore incaricato di clinica urologica dell'Università degli studi dell'Aquila;

Scappellato dott. Francesco, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale di Teramo;

De Angelis dott. Sandro, aiuto della sezione di nefrologia della divisione di urologia;

Di Legge dott. Mario, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale di Teramo;

Manieri dott. Carlo, assistente della divisione di urologia dell'ospedale di Teramo;

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della unità locale socio-sanitaria di Teramo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro: DEGAN

(1443)

DECRETO 5 marzo 1984.

Autorizzazione all'ospedale generale provinciale di Saronno all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente *pro-tempore* dell'ospedale generale provinciale di Saronno in data 13 aprile 1979, intesa a ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 15 giugno 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale generale provinciale di Saronno è autorizzato all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, debbono essere eseguite nell'apposito locale predisposto e ubicato presso l'ospedale in questione.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere effettuate rispettivamente da sanitari della divisione oculistica dell'ospedale di Saronno e da sanitari della divisione di oculistica dell'ospedale di Monza già autorizzati con decreto ministeriale 31 marzo 1978:

Padoa dott. Sergio, primario della divisione di oculistica dell'ospedale generale provinciale di Saronno;

Todarello dott. Domenico, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale di Saronno;

De Molfetta prof. Vito, primario della divisione di oculistica dell'ospedale di Monza;

Buratto dott. Lucio, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale di Monza;

Lauri dott.ssa Giovanna, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Monza.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 9 di Saronno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1984

Il Ministro: DEGAN

(1445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero:
storia delle religioni;
lingua e letteratura portoghese;
archeologia medioevale abruzzese;
storia dell'arte abruzzese;
storia della Chiesa.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:
complementi di meccanica applicata alle macchine.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
biologia generale applicata agli studi medici.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
diritto delle assicurazioni.

Facoltà di ingegneria:
elettronica dello stato solido.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica industriale.

Facoltà di scienze politiche:
istituzioni di diritto pubblico;
matematica per le scienze sociali;
finanza degli enti locali;
economia e politica dello sviluppo;
geografia politica ed economica.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
statistica sanitaria;
istituzioni di statistica economica;
matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di farmacia:
farmacologia e farmacognosia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia dell'arte contemporanea.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
letteratura comparata.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:
storia della filosofia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1494)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, con sede in Milano e stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale di Torino, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T. - Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate, stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella, è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T. - Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate, stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella, è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1981 al 3 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è prolungata al 3 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T. - Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate, stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella, è prolungata al 7 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è prolungata al 3 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T. - Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate, stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella, è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è prolungata al 2 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T. - Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate, stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T. - Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate, stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella, è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ave sud di Aprilia (Latina), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura F.lli Roncari di Gemonio (Varese), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura F.lli Roncari di Gemonio (Varese), è prolungata al 18 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura F.lli Roncari di Gemonio (Varese), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rustici di Fojano della Chiana (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mach, con sede in Milano ed uffici, servizi interregionali, nuclei collegamento e centri rifornimento in Arquata Scrivia (Alessandria), Torino, Torino-Caselle, Volpiano (Torino), Milano, Rho (Milano), Bareggio (Milano), Mantova, Genova, Padova, Porto Marghera (Venezia), Linate (Milano), Malpensa (Varese), Terranova de' Passerini (Milano), Venezia, Tessera, Treviso, Trieste, Bologna, Ravenna, Livorno, Firenze, Calenzano, Grottammare (Ascoli Piceno), Roma, Ciampino (Roma), Fiumicino (Roma), Gaeta (Latina), Napoli, Capodichino (Napoli), Bari, Crotone, Catania, Melilli (Siracusa), Palermo, Milazzo (Messina), Cagliari nonché raffineria di Volpiano (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ave sud di Aprilia (Latina), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio tomaificio Valle di Conti Angelo e C., con sede in Montecassiano (Macerata), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formatex, con stabilimento in Frigento (Avellino), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formatex, con stabilimento in Frigento (Avellino), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio tomaificio Valle di Conti Angelo e C., con sede in Montecassiano (Macerata), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio tomaificio Valle di Conti Angelo e C., con sede in Montecassiano (Macerata), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio tomaificio Valle di Conti Angelo e C., con sede in Montecassiano (Macerata), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.B. - Società italiana batterie S.p.a. (già Varta S.p.a.), con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere dell'Ania di Barga (Lucca), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere dell'Ania di Barga (Lucca), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurobell - Sviluppo prodotti agricoli alimentari comunitari, in liquidazione, con sede in Milano, stabilimento in Inveruno (Milano), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere dell'Ania di Barga (Lucca), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving, con sede legale in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società RCD, con sede in Monsano (Ancona), è prolungata al 16 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving, con sede legale in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurobell - Sviluppo prodotti agricoli alimentari comunitari, in liquidazione, con sede in Milano, stabilimento in Inveruno (Milano), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I., con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipea, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati in None (Torino) e Torino, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sn.c. Del Dotto di Acquacalda (Lucca), è prolungata all'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società RCD S.r.l., con sede in Monsano (Ancona), è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Zilliken e C., con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi lavori Sicilia, in Favara (Agrigento), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi lavori Sicilia, in Favara (Agrigento), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1430)

Istituzione della commissione per la cooperazione industriale

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 è stata istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione con compiti di indagini, studio e proposte in materia di cooperazione industriale.

La commissione, che assume la denominazione di commissione per la cooperazione industriale, è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

La commissione può costituire nel proprio ambito gruppi di lavoro.

L'attività della commissione e dei gruppi di lavoro è coordinata da persona particolarmente esperta in materia di cooperazione industriale, designata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione è così composta:

un rappresentante per ciascuna delle quattro associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute;

il presidente della commissione centrale per le cooperative;

il presidente dell'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti»;

un rappresentante della Banca d'Italia;

un rappresentante della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro;

un rappresentante degli istituti di credito cooperativi;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

il direttore generale della cooperazione, il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori ed un funzionario dell'ufficio legislativo, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Potranno essere chiamate a far parte della commissione persone particolarmente esperte sulle singole questioni all'esame della commissione, scelte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione si avvale di un ufficio di segreteria costituito presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata.

(1426)

Determinazione della misura del contributo indiretto sulle opere dovuto dai committenti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 il contributo indiretto sulle opere, dovuto dai committenti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti, per il biennio 1984-85, è stato determinato nella misura del 2 per mille.

(1452)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli e del sindaco e di un assessore comunale di Monte di Procida. (Ordinanza n. 136/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze 7 ottobre 1983, n. 22/FPC, 31 ottobre 1983, n. 51/FPC, 30 novembre 1983, n. 74/FPC, 5 dicembre 1983, n. 78/FPC, 10 gennaio 1984, n. 101/FPC e 7 febbraio 1984, n. 120/FPC;

Vista la nota del 22 febbraio 1984 con la quale il sindaco di Bacoli ha chiesto un'ulteriore proroga di trenta giorni delle precedenti disposizioni;

Vista la richiesta 17 febbraio 1984, n. 1671, con la quale il sindaco di Monte di Procida, permanendo la situazione di emergenza causata dal bradisismo dell'area flegrea, chiede che sia prorogato di due mesi il collocamento in aspettativa del sindaco e di un assessore comunale di Monte di Procida;

Considerato che, a causa del perdurare del fenomeno bradisismico, non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali;

Ravvisata, quindi, la necessità di accogliere le cennate richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli, il sindaco ed un assessore comunale del comune di Monte di Procida, possono continuare a fruire dell'aspettativa fino al 31 marzo 1984, con le stesse modalità previste nell'ordinanza 7 ottobre 1983, n. 22/FPC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1984

Il Ministro: Scotti

(1425)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, concernente modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1983, n. 892, che sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, concernente l'organico del ruolo della carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, di cui: quindici posti nella specializzazione in materia commerciale; quattro posti per la specializzazione per il Vicino Oriente e due posti per la specializzazione per l'Estremo Oriente.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, quattro dei venticinque posti messi a concorso (di cui: un posto per la specializzazione in materia commerciale ed un posto per la specializzazione per il Vicino Oriente) sono riservati agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'amministrazione stessa, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2, punto 3), e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

Qualora i candidati idonei nelle tre specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alle specializzazioni stesse, i posti non utilizzati saranno conferiti secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Ai fini del conseguimento delle specializzazioni sopra indicate, i candidati dovranno sostenere una o più prove integrative, di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa Orientale, in scienze statistiche, demografiche ed attuariali, conseguite presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero o alle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari d'Italia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve dichiarare in base a quale titolo; previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Università lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

In particolare, ai fini della riserva di posti di cui all'articolo 1, gli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'amministrazione stessa, devono specificare il periodo od i periodi di servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche;

8) i titoli, di cui al successivo art. 8, dei quali sia eventualmente in possesso;

9) per quale, o quali, delle specializzazioni, di cui all'articolo 1, intenda eventualmente concorrere, con eventuale contestuale richiesta delle prove integrative di esame previste dal successivo art. 6;

10) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 7.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;

b) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 8) del presente articolo.

In particolare, nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, è richiesto che venga specificato che la carriera di appartenenza sia una carriera direttiva dello Stato cui si sia stati ammessi a seguito di pubblico concorso; nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera *c*) del citato articolo, dovrà precisarsi che il posto di ruolo sia equiparato alla carriera direttiva e sia stato conseguito a seguito di concorso per esami.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Non si tiene conto delle domande irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;
2) economia politica e politica economica;
3) diritto internazionale pubblico;
4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario lessico);
5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario lessico).

La prova orale verte sulle materie che hano formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

b) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

c) nozioni istituzionali di diritto civile;

d) geografia politica ed economica;

e) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che è proprio della carriera diplomatica, nonché la sua capacità di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per le quali dispongono di quattro ore.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 6, 7 e 8.

Art. 6.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una o più specializzazioni di cui all'art. 1. I candidati possono chiedere di sostenere una prova integrativa scritta e orale in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per il conseguimento della specializzazione in materia commerciale, oppure una prova integrativa orale di lingua araba per il conseguimento della specializzazione per il Vicino Oriente, o una prova integrativa orale di lingua giapponese per il conseguimento della specializzazione per l'Estremo Oriente.

Il punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene calcolato per determinare la media complessiva relativa alle prove scritte, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma, soltanto qualora esso sia superiore alla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.

Alla prova integrativa orale di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero il candidato è ammesso soltanto qualora nella relativa prova scritta egli abbia conseguito un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato può conseguire fino a 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.

Alle prove integrative orali di lingua araba o giapponese, il candidato può conseguire, per ogni prova, fino a 2 centesimi purché raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa orale si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo.

Qualora il candidato abbia superato le prove integrative relative a più specializzazioni, sempre che sia risultato idoneo nelle prove obbligatorie, ai fini dell'attribuzione della specializzazione nonché del punteggio complessivo, verrà tenuto conto della sola votazione in relazione alla quale il candidato abbia conseguito il migliore utile collocamento in graduatoria.

Art. 7.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 4: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari nelle carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a*): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 9.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio in carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'indentità;

3) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 11.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno dal 24 *al* 29 *settembre* 1984 *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno,* 4, *Roma, con inizio alle ore* 8. La prima prova verterà su « Storia moderna e contemporanea ». Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora summenzionati.

Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale *del 15 giugno 1984.*

La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove successive, dandone comunicazione ai candidati.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 13.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale di laurea o copia in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato, in carta legale, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero, il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 15.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare servizio di prova, stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: CORTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1984
Registro n. 4 *Esteri, foglio n.* 211

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1) L'assetto politico-territoriale dell'Europa alla vigilia della crisi europea del 1848: gli ideali di libertà e di nazione; lineamenti della crisi europea del 1848. Sviluppo ed applicazioni del principio delle nazionalità.

2) Il problema italiano nella politica europea. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Problemi di politica interna ed internazionale dell'Italia nei primi anni dopo l'unificazione.

3) Lineamenti generali della comunità internazionale nella seconda metà del secolo XIX. L'unificazione tedesca: la politica estera ed il sistema diplomatico Bismarkiani. La questione d'Oriente.

4) Lineamenti generali della comunità internazionale alla fine del XIX secolo. Il sistema diplomatico militare post-Bismarkiano. Bilancia delle alleanze continentali e predominio marittimo della Gran Bretagna.

5) Il processo di sviluppo e di consolidamento degli Imperi coloniali europei in Africa ed Asia.

6) Le grandi potenze extra europee emergenti: Stati Uniti e Giappone.

7) L'Italia tra il 1900 ed il 1914: problemi interni e politica estera.

8) Cause remote ed origini della prima guerra mondiale.

9) La grande guerra. La formazione delle coalizioni belligeranti. L'Italia di fronte al conflitto: la neutralità e l'intervento Scopi di guerra e accordi segreti. L'associazione degli Stati Uniti alla coalizione dell'Intesa. L'uscita dal conflitto della Russia.

10) La conferenza di Parigi ed i trattati di pace. Il nuovo equilibrio mondiale e la Società delle Nazioni.

11) L'esecuzione dei trattati di pace. Disarmo e riparazioni. Il nuovo assetto dell'eredità asburgica nell'Europa centro-danubiana ed area adriatica. La dissoluzione dell'impero ottomano.

12) La rivoluzione russa, la III internazionale, le rivoluzioni in Germania ed in Ungheria. L'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.

13) L'Italia post-bellica. Le origini e l'avvento del fascismo.

14) L'Europa di Versailles. La Francia e la sicurezza europea. Il trattato di Locarno. La Gran Bretagna e la nascita del Commonwealth. La Germania di Weimar e la politica di Rapallo. Revisionismo e antirevisionismo. Il progetto paneuropeo.

15) Gli Stati Uniti ed il rifiuto dell'internazionalismo Wilsoniano ed il neo-isolazionismo nazionalista. Gli anni della prosperità ed il patto Briand-Kellog. I rapporti con l'America latina.

16) La rivoluzione, la divisione e la riunificazione della Cina. L'arresto dell'espansionismo giapponese ed il ritorno della Russia in Estremo Oriente.

17) La crisi mondiale e la crisi della democrazia parlamentare in Europa. La fine della Germania di Weimar e la nascita della Germania nazional-socialista.

18) Contestazione e difesa dell'Europa di Versailles. Il fallimento della Conferenza mondiale del disarmo. La politica estera nazional-socialista: l'uscita dalla Società delle Nazioni, il riarmo, la denuncia del trattato di Locarno.

19) La politica estera fascista. La conquista dell'Etiopia: le premesse politiche e diplomatiche, gli sviluppi e le conseguenze. La crisi della sicurezza europea.

20) La guerra civile spagnola e l'Europa.

21) L'Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali.

22) L'annessione dell'Austria ed il crollo del sistema delle alleanze orientali della Francia. Monaco. Lo smembramento della Cecoslovacchia. Le cause immediate della nuova guerra europea: il patto nazi-sovietico.

23) L'Europa in guerra. La quarta spartizione della Polonia. Non belligeranza e intervento dell'Italia. Crollo della Francia ed il dominio continentale della Germania. Il Patto tripartito. L'estensione del conflitto all'Unione Sovietica.

24) La guerra mondiale. La carta Atlantica. L'entrata nel conflitto del Giappone e degli Stati Uniti e la formazione della coalizione delle Nazioni Unite. La caduta del fascismo e la resa dell'Italia. Le Conferenze di Teheran e di Yalta. La vittoria delle Nazioni Unite in Europa ed in Estremo Oriente.

25) La società internazionale uscita dalla guerra: il pluralismo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e genesi del bipolarismo strategico ideologico e politico planetario. Origini e contenuti della guerra fredda.

26) La definizione dei trattati di pace. Il trattato di pace con l'Italia.

27) L'Unione Sovietica e la formazione del sistema degli Stati socialisti dell'Europa orientale.

28) Gli Stati Uniti e l'organizzazione politico-militare dello Occidente. La dottrina Truman, il piano Marshall, il Patto Atlantico e la NATO.

29) Il problema tedesco. Le decisioni delle Conferenze di Yalta e di Potsdam. Il blocco di Berlino. La nascita delle due Germanie.

30) L'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica dalla guerra di Corea alla crisi di Cuba: guerra fredda e coesistenza; equilibrio nucleare.

31) Lo sviluppo della solidarietà e dell'organizzazione dell'Europa: le idee, gli interessi, gli strumenti. La fondazione del Consiglio d'Europa e della CECA; il fallimento della CED; il trattato di Roma: la nascita della CEE.

32) Il nuovo assetto politico-territoriale dell'Asia. Medio Oriente: cause e conseguenze della formazione di Israele. La emancipazione dell'Asia sud-orientale. La nascita della Repubblica popolare cinese. Il trattato di pace con il Giappone e la politica americana: i patti regionali dal Medio Oriente al Pacifico. La Conferenza di Bandung e l'affermarsi del Terzo Mondo.

33) La crisi del 1956. La destalinizzazione e le sue ripercussioni nell'Europa orientale. La questione del Canale di Suez e la II guerra arabo-israeliana.

34) La decolonizzazione. La Francia e la guerra di Algeria. L'Africa indipendente. Il Medio Oriente negli anni sessanta.

35) L'Europa comunitaria e l'Europa degli Stati degli anni sessanta. I temi fondamentali della politica estera della Repubblica italiana.

36) Cenni sulle tendenze attuali nel processo di sviluppo e di trasformazione dell'equilibrio mondiale: distensione e multipolarismo politico.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

1) Sviluppo storico della società internazionale - La formazione della società internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione - Le organizzazioni internazionali - Il sistema delle relazioni internazionali in trasformazione ed i suoi rapporti con le relazioni giuridiche e le istituzioni internazionali - Linee della codificazione del diritto internazionale.

2) Il diritto della società internazionale - Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.) - Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

3) Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia. Il diritto non scritto e la sua rilevazione - Il diritto convenzionale - Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi - Interpretazione dei trattati - Estinzione e revisione dei trattati - Atti unilaterali.

4) Fonti del diritto degli enti internazionali. Gli atti istitutivi - L'ordinamento degli enti internazionali, in generale, e l'ordinamento comunitario in particolare - La produzione normativa secondaria degli enti internazionali - La formazione della volontà negli enti internazionali: aspetti oggettivi e soggettivi - Gli atti

degli enti internazionali e le altre forme di manifestazione della volontà: loro contenuto e loro efficacia - Il problema della c.d. «dinamica» delle organizzazioni internazionali.

5) La personalità giuridica internazionale in generale - Gli Stati. Origini e trasformazione. Successione - Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato - Riconoscimento degli Stati e dei governi - Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. «status» giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.) - Insorti, governi in esilio, comitati nazionali - Le condizioni per l'accesso all'indipendenza dei paesi e popoli coloniali - Istituti e forme della decolonizzazione - I movimenti di liberazione nazionale - Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano - Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.

6) Capi di Stato e Ministri degli esteri - Agenti diplomatici. Le missioni speciali. Agenti consolari - Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione - Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli affari esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari - Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

7) Il territorio e la sovranità: *a)* terraferma; *b)* spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c)* spazio atmosferico; *d)* sottosuolo - L'alto mare, il fondo del mare ed il letto degli oceani. I fiumi internazionali - Lo spazio esterno. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici. L'utilizzazione dello spazio extra atmosferico a fini di pace.

8) La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati - Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo - Le minoranze - Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione - L'azione delle organizzazioni in campo sociale: la protezione internazionale della persona umana. L'integrazione dell'individuo nella società. L'affermazione dei gruppi sociali.

9) L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni - Le alleanze - Le confederazioni di Stati - Le organizzazioni internazionali a base universale e a base regionale, a fini generali e a fini specializzati - La costituzione ed i membri dell'ente internazionale - Gli organi e le istituzioni degli enti internazionali e delle organizzazioni di tipo comunitario - La struttura organica degli enti internazionali - I regolamenti degli organi - La conservazione dell'ente internazionale e del suo sistema di cooperazione: le funzioni di controllo, giurisdizionali ed extragiurisdizionali - Lo ordinamento amministrativo interno degli enti internazionali e le loro relazioni esterne.

10) L'illecito internazionale e le sue conseguenze - Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui - Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.

11) Controversie internazionali. Nozione. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables - Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: inchiesta, negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dallo statuto delle Nazioni Unite - L'evoluzione della natura e dei metodi della mediazione in rapporto alla trasformazione della natura, dell'estinzione e dei metodi dei conflitti - Procedimenti c.d. «risolutivi» (ad esito vincolante). L'arbitrato - La Corte internazionale di giustizia ed il regolamento giudiziario. L'inchiesta.

12) La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.) - Inizio e fine dello stato di guerra. Tregua ed armistizi. Regole della guerra terrestre, marittima e aerea. I crimini di guerra - L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici. La neutralità - Le forme di violenza «diverse» dalla guerra - Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Statuto delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali - Gli enti internazionali di difesa - I crimini contro la pace e contro l'umanità - Il diritto umanitario internazionale.

13) Problemi di diritto internazionale collegati alla soluzione dei problemi economici mondiali. L'azione degli enti internazionali nel campo degli scambi: gli enti a base universale e quelli a base regionale - Forme giuridiche delle unioni doganali, zone di libero scambio ed unioni economiche e dei meccanismi per il regolamento degli scambi mondiali - L'azione degli enti internazionali nel campo delle risorse umane, materiali, naturali ed energetiche - Il diritto internazionale dello sviluppo - L'assistenza economica, finanziaria e tecnica e l'azione per la c.d. strategia internazionale dello sviluppo.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica

1) L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali. Unità elementari ed aggregati economici. Parti e «tutto» nel sistema economico. Analisi statica e dinamica.

2) La teoria del consumo: la teoria della domanda; la teoria dell'offerta nell'ipotesi del pronto adeguamento al prezzo; l'analisi statica e dinamica del mercato di concorrenza perfetta. Determinazione del prezzo di equilibrio e sua stabilità.

3) La teoria della produzione: i fattori della produzione; le leggi della produttività, combinazione ottima dei fattori. Tipologia dei costi di produzione. Economie e diseconomie di scala: interne ed esterne.

4) L'impreditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche.

5) La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale e spaziale.

6) Mobilità dei fattori; il fenomeno migratorio; formazione ed accumulazione del capitale; conversioni e riconversioni industriali.

7) Pianificazione e mercato. Natura e problemi delle economie basate sulla pianificazione collettivistica.

8) Moneta. Analisi della domanda e dell'offerta di moneta. Processo di creazione del credito. Sistema monetario o creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

9) La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale. Il processo di integrazione economico internazionale.

10) Il flusso del reddito e metodi per la sua misura. Domanda globale, offerta globale, domanda effettiva. La propensione al consumo. L'efficienza marginale del capitale. Teoria monetaria e reale del tasso d'interesse. L'equilibrio risparmi-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore.

11) La moneta nello schema macroeconomico. Il modello IS-LM. La componente pubblica. La componente estera. L'equilibrio del sistema.

12) Salari ed occupazione secondo la curva di Philips. Inflazione e deflazione. Fluttuazioni cicliche e sviluppo: analisi e modelli.

13) Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fattori economici.

Politica economica

1) Analisi economica e problemi di politica. La politica economica nel sistema classico, neoclassico e alla luce dell'apporto Keynesiano. L'economia del benessere.

2) Obiettivi e strumenti. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettiva dei responsabili delle scelte pubbliche e la sua espressione formale.

3) Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

4) Scelta e combinazione degli strumenti essenziali della politica economica contemporanea: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi ed altri controlli diretti.

5) Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

6) La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ad azione economica pubblica.

7) La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

8) La politica internazionale commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. la cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economiche integrate. Il problema della liquidità internazionale.

9) La politica commerciale italiana negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.

10) Il problema dell'emigrazione interna e internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

11) Il problema energetico ed i suoi riflessi sulla politica commerciale internazionale. L'aiuto economico ai Paesi sottosviluppati. Relazione tra Paesi industrializzati e Terzo Mondo.

12) L'equilibrio interno ed esterno; la politica monetaria e fiscale, il problema dell'« assegnazione ».

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA COMMERCIALE

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero

1) Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2) L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3) Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso preposti ed i documenti fondamentali.

4) Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5) Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6) I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intevento del sistema bancario.

7) I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali UEF e AME. Il sistema delle valute di conto valutario. Le « parità » ed i calcoli di loro determinazione.

8) Le negoziazioni in casi a pronti e a termine.

9) I crediti bancari in valuta.

10) I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11) Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia

12) Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i Paesi della CEE. La zona del libero scambio.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

Diritto internazionale privato

1) Funzione delle norme di diritto internazionale privato.

2) Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto Internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.

3) Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.

4) Limiti all'applicazione del diritto straniero.

5) Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.

6) Rapporti di famiglia.

7) Successioni e donazioni.

8) Possesso e diritti reali.

9) Obbligazioni.

10) Forma degli atti.

11) Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale

I) Diritto costituzionale:

1) Norme della Costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).

2) La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.

3) La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.

4) Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II) Diritto processuale civile internazionale:

1) Limiti della giurisdizione italiana.

2) Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.

3) L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.

4) Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.

5) Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III) Diritto penale e processuale penale internazionale:

1) Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.

2) L'estradizione.

3) Effetti delle sentenze penali straniere.

4) Convenzioni internazionali in materia penale.

IV) Diritto tributario:

1) Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.

2) Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO (COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO) E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1) Concetto e partizione del diritto pubblico.

2) Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3) L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi Costituzionali: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo. L'ordinamento regionale.

4) La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti e altri atti normativi.

5) La funzione giurisdizionale; posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6) L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7) L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.

8) L'amministrazione diretta locale.

9) Gli enti autarchici nazionali.

10) Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.

11) I mezzi dell'azione amministrativa; il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.

12) Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.

13) La giustizia nell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14) Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE

1) Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.

2) Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.

3) Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.

4) Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.

5) Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.

6) Diritti reali. Proprietà e possesso.

7) Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.

8) Contratti in generale e loro classificazione.

9) L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.

10) I diritti su beni immateriali.

11) Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

12) Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

13) Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1) Lineamenti generali dei cinque continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.

2) Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

3) Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo svilpppo ed alla consistenza attuale del commrecio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne della industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aerea.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

1) Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).

2) Curialisti ed anticurialisti nel Medio Evo.

3) Machiavelli e la nuova scienza politica.

4) Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.

5) Assolutismo ed antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.

6) Contratto sociale e sovranità popolare Rousseau.

7) Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.

8) Il liberalismo.

9) Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.

10) Carte americane dei diritti. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1789. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1948.

(1463)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a centodiciassette posti complessivi di cuciniere della terza qualifica funzionale della Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, relativo al nuovo ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, avente per oggetto il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del succitato testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubbica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto interministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, con il quale sono state emanate le norme disciplinanti i concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Ritenuto, in relazione a particolari esigenze delle sedi di servizio, di dover bandire pubblici concorsi, per esami, per la copertura di posti nella qualifica funzionale di cuciniere del terzo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgerà la prova di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, nella qualifica di cuciniere del terzo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno:

1) concorso a sei posti da destinare a sedi della regione Abruzzo;

2) concorso a cinque posti da destinare a sedi della regione Calabria;

3) concorso ad un posto da destinare a sedi della regione Campania;

4) concorso a trentatre posti da destinare a sedi della regione Emilia-Romagna;

5) concorso a nove posti da destinare a sedi della regione Friuli-Venezia Giulia;

6) concorso a dodici posti da destinare a sedi della regione Lazio;

7) concorso ad un posto da destinare a sedi della regione Liguria;

8) concorso a tre posti da destinare a sedi della regione Lombardia;

9) concorso a tre posti da destinare a sedi della regione Marche;

10) concorso a diciotto posti da destinare a sedi della regione Piemonte;

11) concorso a tre posti da destinare a sedi dela regione Sardegna;

12) concorso a nove posti da destinare a sedi della regione Trentino-Alto Adige;

13) concorso a quattordici posti da destinare a sedi della regione Veneto.

Il candidato deve indicare nella domanda il concorso al quale intende partecipare, facendo riferimento al numero dei posti e alla regione cui gli stessi attengono.

Il candidato deve chiedere di partecipare solamente ad uno dei concorsi indicati nel primo comma. Qualora nella domanda venga fatto riferimento a più di un concorso, la domanda stessa verrà considerata valida in relazione al primo dei concorsi indicati.

Le domande redatte in modo impreciso e da cui comunque non possa desumersi il concorso al quale il candidato intende partecipare non verranno prese in esame.

I vincitori nominati all'impiego non potranno, nei primi cinque anni di servizio, chiedere ed ottenere di essere trasferiti o comunque comandati a prestare servizio fuori dalla regione nella quale sono stati assegnati.

Dei nove posti messi a concorso nella regione Trentino-Alto Adige, tre sono ripartiti in uffici siti nella provincia di Bolzano e riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Per ciascuno dei detti concorsi l'amministrazione si riserva, in relazione ad esigenze di servizio, l'incremento del numero dei posti da coprire, anche in relazione alla autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Art. 2.

Per l'ammissione a ciascuno dei concorsi pubblici di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando.

In particolare, tale limite è elevato:

1*a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purché non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio. Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

H) Aver svolto, per almeno un anno, l'attività di mestiere propria della qualifica, da dimostrare con idonea documentazione da produrre all'atto della richiesta dei documenti per la nomina.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza dei termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Presentazione domande. Termini e modalità

Art. 3.

La domanda di ammissione a uno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, da redigersi sull'apposito modello disponibile presso tutte le prefetture della Repubblica, e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata a mano oppure spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, esclusivamente con le seguenti modalità, a pena di inammissibilità della domanda:

1) i candidati che intendono partecipare al concorso a sei posti per le sedi di servizio della regione Abruzzo, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Aquila, ovunque siano residenti;

2) i candidati che intendono partecipare al concorso a cinque posti per le sedi di servizio della regione Calabria, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Catanzaro, ovunque siano residenti;

3) i candidati che intendono partecipare al concorso ad un posto per le sedi di servizio della regione Campania, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Napoli, ovunque siano residenti;

4) i candidati che intendono partecipare al concorso a trentatre posti per le sedi di servizio della regione Emilia-Romagna, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Bologna, ovunque siano residenti;

5) i candidati che intendono partecipare al concorso a nove posti per le sedi di servizio della regione Friuli-Venezia Giulia, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Trieste, ovunque siano residenti;

6) i candidati che intendono partecipare al concorso a dodici posti per le sedi di servizio della regione Lazio, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Roma, ovunque siano residenti;

7) i candidati che intendono partecipare al concorso ad un posto per le sedi di servizio della regione Liguria, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Genova, ovunque siano residenti;

8) i candidati che intendono partecipare al concorso a tre posti per le sedi di servizio della regione Lombardia, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Milano, ovunque siano residenti;

9) i candidati che intendono partecipare al concorso a tre posti per le sedi di servizio della regione Marche, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Ancona, ovunque siano residenti;

10) i candidati che intendono partecipare al concorso a diciotto posti per le sedi di servizio della regione Piemonte, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Torino, ovunque siano residenti;

11) i candidati che intendono partecipare al concorso a tre posti per le sedi di servizio della regione Sardegna, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Cagliari, ovunque siano residenti;

12) i candidati che intendono partecipare al concorso a nuove posti per le sedi di servizio della regione Trentino-Alto Adige, devono inoltrare la domanda al commissario del Governo per la provincia di Trento o per la provincia di Bolzano, ovunque siano residenti;

13) i candidati che intendono partecipare al concorso a quattordici posti per le sedi della regione Veneto, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Venezia, ovunque siano residenti.

Qualora un candidato inoltri più di una domanda al fine di partecipare a più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, verrà ritenuta valida la domanda riferentesi al primo dei concorsi indicati nell'ordine stabilito dallo stesso art. 1.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al fine dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda, fa fede il timbro a data della prefettura, per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a ricerverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura verrà rilasciata ricevuta.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stato concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i precedenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di eventuale recapito telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo di raccomandata postale con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione, le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopraindicate, saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Commissione giudicatrice

Art. 4.

Con successivi decreti ministeriali verranno nominate, per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, le commissioni giudicatrici che saranno composte da: un funzionario con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparata, presidente; un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, e da un membro scelto, in relazione alla specifica materia di carattere pratico professionale, tra esperti del settore.

Le funzioni di segretario verranno affidate ad un funzionario con qualifica non superiore a consigliere di prefettura.

Art. 5.

Le prove di esame, costituite da una prova pratica professionale integrata da un colloquio, hanno votazione unica. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi.

La prova pratica professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare, attraverso l'esecuzione di operazioni attinenti ai compiti della qualifica, la capacità di svolgere le relative mansioni.

Il colloquio integrativo della prova pratica professionale verte su argomenti di attualità e sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data, distintamente per ciascuno dei concorsi di cui all'art.* 1, *comunicazione della sede o delle sedi, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove di esame di cui al precedente art.* 5.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti dei candidati di ciascun concorso.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame assegnata nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citato in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nel giorno e nell'ora stabiliti, per l'effettuazione della prova di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

I candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento alla prefettura cui fa capo il concorso e alla quale è stata inoltrata la domanda secondo le modalità stabilite nell'art. 3 del presente decreto, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione da parte della commissione giudicatrice dell'elenco indicante la votazione attribuita ai candidati a seguito della prova d'esame, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolari compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 8.

Per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, la votazione, per la prova d'esame, è unica. La graduatoria relativa a ciascun concorso, formata in base alla votazione ottenuta da ciascun candidato, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve dei posti in favore di particolari

categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti, per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 9.

Per ciascun concorso, la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'avviso stesso ai fini della nomina quali vincitori.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 11.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori per ciascun concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati nella qualifica di cuciniere del terzo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo di lire 3.800.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, etc.).

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumono servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1983

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1983
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 266

(**Segue** *allegato*)

MARCHE DA BOLLO

ALLA PREFETTURA DI

MOD. MININTERNO CONC. REG.

Quadro A

RISERVATO ALL'UFFICIO		
01	CODICE CONCORSO	
02	PROVINCIA	
03	PROTOCOLLO	
04	DATA TRASMISSIONE DOMANDA - se per posta DATA PRESENTAZIONE DOMANDA - se a mano	
05	TIPO DI TRASMISSIONE DOMANDA (P/M)	
06	DIRITTO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE DI ETA' SI (2) / NO (1)	

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

Il sottoscritto chiede al Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale - di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a n. ...... posti di ....

.... per la regione ....

in prova della ...... qualifica funzionale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, indetto con D.M. .... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del ....

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri B-C-D-E-F:

ATTENZIONE: tra una parola e l'altra lasciare uno spazio. Es.: ROSSI MARIO

Quadro B

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

07 COGNOME - NOME - COGNOME DA CONIUGATA

08 SESSO (M/F)

09 STATO CIVILE (indicare con il numero di codice riportato in calce)

10 NUMERO FIGLI

— CITTADINANZA ITALIANA (SI/NO)

11 DATA DI NASCITA

12 EVENTUALE TITOLO DI ELEVAZIONE DEL LIMITE DI ETA' (SI/NO)
(se si, indicare il titolo/i a tergo)

13 LUOGO DI NASCITA

14 PROVINCIA DI NASCITA

15 RESIDENZA ANAGRAFICA (Via, Piazza ecc.)

16 COMUNE DI RESIDENZA

17 CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE

18 PROVINCIA DI RESIDENZA

Quadro C

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

19 PREFISSO TELEFONICO

20 NUMERO DI TELEFONO O RECAPITO TELEFONICO

21 RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI (Via, Piazza ecc.)

22 NELL'EVENTUALITA' DI RECAPITO PRESSO ALTRI, INDICARE:

(cognome e nome della persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni relative al concorso)

(indirizzo)

23 COMUNE DEL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI

24 PROVINCIA DEL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI

25 CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE DEL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI

ETX

09 Codice: [1] celibe/nubile [2] coniugato/a [3] vedovo/a [4] separato/a legalmente [5] divorziato/a

Quadro D

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

26 TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO

27 DENOMINAZIONE ISTITUTO PRESSO CUI E' STATO CONSEGUITO

28 INDIRIZZO ISTITUTO (Via, Piazza ecc.)

29 COMUNE

30 PROVINCIA

31 ANNO DI CONSEGUIMENTO 19

Quadro E

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

32 IMPIEGATO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SI/NO)

33 SE SI, IMPIEGATO PRESSO

34 CON QUALIFICA DI

35 DECORRENZA QUALIFICA ATTUALE

36 PRECEDENTI RAPPORTI DI IMPIEGO CESSATI PER DESTITUZIONE (NO/SI)

Quadro F

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

37 PRECEDENTI PENALI (NO/SI)
(se si, indicarli a tergo)

38 ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI

39 PROVINCIA

40 MOTIVI DI EVENTUALE NON ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI
(precisare a tergo)

41 POSIZIONE MILITARE (indicare con il numero di codice riportato in calce)

41 Codice: 1 congedato 2 presta attualmente servizio di leva 3 riformato o dispensato 4 rinviato 5 in attesa di chiamata

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso e di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualunque sede di servizio.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali.

____________________ , ________________
(luogo) (data)

____
(Firma da autenticare)

(SPAZIO PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA)

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relativamente alle voci:

n. 12 ________________________________

n. 37 ________________________________

n. 40 ________________________________

M T G

(1464)

Concorsi pubblici, per esami, a trecentoventidue posti complessivi di addetto ai servizi di pulizia della seconda qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, relativo al nuovo ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, avente per oggetto il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del succitato testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto interministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, con il quale sono state emanate le norme disciplinanti i concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale della Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Ritenuto, in relazione a particolari esigenze delle sedi di servizio, di dover bandire pubblici concorsi, per esami, per la copertura di posti nella qualifica funzionale di addetto ai servizi di pulizia del secondo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgerà la prova di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, nella qualifica di addetto ai servizi di pulizia del secondo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno:

1) concorso a sei posti da destinare a sedi della regione Abruzzo;

2) concorso a cinque posti da destinare a sedi della regione Basilicata;

3) concorso a otto posti da destinare a sedi della regione Calabria;

4) concorso a quindici posti da destinare a sedi della regione Campania;

5) concorso a quaranta posti da destinare a sedi della regione Emilia-Romagna;

6) concorso a tredici posti da destinare a sedi della regione Friuli-Venezia Giulia;

7) concorso a diciotto posti da destinare a sedi della regione Lazio;

8) concorso a venti posti da destinare a sedi della regione Liguria;

9) concorso a quarantasette posti da destinare a sedi della regione Lombardia;

10) concorso a nove posti da destinare a sedi della regione Marche;

11) concorso a due posti da destinare a sedi della regione Molise;

12) concorso a diciotto posti da destinare a sedi della regione Piemonte;

13) concorso a venti posti da destinare a sedi della regione Puglia;

14) concorso a cinque posti da destinare a sedi della regione Sardegna;

15) concorso a trenta posti da destinare a sedi della regione Sicilia;

16) concorso a trenta posti da destinare a sedi della regione Toscana;

17) concorso a sei posti da destinare a sedi della regione Trentino-Alto Adige;

18) concorso a quattro posti da destinare a sedi della regione Umbria;

19) concorso a ventisei posti da destinare a sedi della regione Veneto.

Il candidato deve indicare nella domanda il concorso al quale intende partecipare, facendo riferimento al numero dei posti e alla regione cui gli stessi attengono.

Il candidato deve chiedere di partecipare solamente ad uno dei concorsi indicati nel primo comma. Qualora nella domanda venga fatto riferimento a più di un concorso, la domanda stessa verrà considerata valida in relazione al primo dei concorsi indicati.

Le domande redatte in modo impreciso e da cui comunque non possa desumersi il concorso al quale il candidato intende partecipare non verranno prese in esame.

I vincitori nominati all'impiego non potranno, nei primi cinque anni di servizio, chiedere ed ottenere di essere trasferiti o comunque comandati a prestare servizio fuori dalla regione nella quale sono stati assegnati.

Dei nove posti messi a concorso nella regione Trentino-Alto Adige, tre sono ripartiti in uffici siti nella provincia di Bolzano e riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Per ciascuno dei detti concorsi l'amministrazione si riserva, in relazione ad esigenze di servizio, l'incremento del numero dei posti da coprire, anche in relazione all'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Art. 2.

Per l'ammissione a ciascuno dei concorsi pubblici di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando.

In particolare, tale limite è elevato:

1*a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purché non superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio. Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 3.

La domanda di ammissione a uno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, da redigersi sull'apposito modello disponibile presso tutte le prefetture della Repubblica, e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata a mano oppure spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, esclusivamente con le seguenti modalità, a pena di inammissibilità della domanda:

1) i candidati che intendono partecipare al concorso a sei posti per le sedi di servizio della regione Abruzzo, devono inoltrare la domanda alla prefettura di L'Aquila, ovunque siano residenti;

2) i candidati che intendono partecipare al concorso a cinque posti per le sedi di servizio della regione Basilicata, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Potenza, ovunque siano residenti;

3) i candidati che intendono partecipare al concorso a otto posti per le sedi di servizio della regione Calabria, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Catanzaro, ovunque siano residenti;

4) i candidati che intendono partecipare al concorso a quindici posti per le sedi di servizio della regione Campania, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Napoli, ovunque siano residenti;

5) i candidati che intendono partecipare al concorso a quaranta posti per le sedi di servizio della regione Emilia-Romagna, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Bologna, ovunque siano residenti;

6) i candidati che intendono partecipare al concorso a tredici posti per le sedi di servizio della regione Friuli-Venezia Giulia, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Trieste, ovunque siano residenti;

7) i candidati che intendono partecipare al concorso a diciotto posti per le sedi di servizio della regione Lazio, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Roma, ovunque siano residenti;

8) i candidati che intendono partecipare al concorso a venti posti per le sedi di servizio della regione Liguria, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Genova, ovunque siano residenti;

9) i candidati che intendono partecipare al concorso a quarantasette posti per le sedi di servizio della regione Lombardia, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Milano, ovunque siano residenti;

10) i candidati che intendono partecipare al concorso a nove posti per le sedi di servizio della regione Marche, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Ancona, ovunque siano residenti;

11) i candidati che intendono partecipare al concorso a due posti per le sedi di servizio della regione Molise, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Campobasso, ovunque siano residenti;

12) i candidati che intendono partecipare al concorso a diciotto posti per le sedi di servizio della regione Piemonte, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Torino, ovunque siano residenti;

13) i candidati che intendono partecipare al concorso a venti posti per le sedi di servizio della regione Puglia, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Bari, ovunque siano residenti;

14) i candidati che intendono partecipare al concorso a cinque posti per le sedi di servizio della regione Sardegna, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Cagliari, ovunque siano residenti;

15) i candidati che intendono partecipare al concorso a trenta posti per le sedi di servizio della regione Sicilia, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Palermo, ovunque siano residenti;

16) i candidati che intendono partecipare al concorso a trenta posti per le sedi di servizio della regione Toscana, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Firenze, ovunque siano residenti;

17) i candidati che intendono partecipare al concorso a sei posti per le sedi di servizio della regione Trentino-Alto Adige, devono inoltrare la domanda al commissario del Governo per la provincia di Trento o per la provincia di Bolzano, ovunque siano residenti;

18) i candidati che intendono partecipare al concorso a quattro posti per le sedi di servizio della regione Umbria, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Perugia, ovunque siano residenti;

19) i candidati che intendono partecipare al concorso a ventisei posti per le sedi della regione Veneto, devono inoltrare la domanda alla prefettura di Venezia, ovunque siano residenti;

Qualora un candidato inoltri più di una domanda al fine di partecipare a più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, verrà ritenuta valida la domanda riferentesi al primo dei concorsi indicati nell'ordine stabilito dallo stesso art. 1.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata — con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo — entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al fine dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda, fa fede il timbro a data della prefettura — per le domande presentate a mano — ovvero il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura verrà rilasciata ricevuta.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i precedenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.
La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di eventuale recapito telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo di raccomandata postale con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione, le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopraindicate, saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Commissione giudicatrice

Art. 4.

Con successivi decreti ministeriali verranno nominate, per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, le commissioni giudicatrici che saranno composte da: un funzionario con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparata, presidente; un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da un membro scelto, in relazione alla specifica materia di carattere pratico-professionale, tra esperti del settore.

Le funzioni di segretario verranno affidate ad un funzionario con qualifica non superiore a consigliere di prefettura.

Art. 5.

Le prove di esame, costituite da una prova pratica professionale integrata da un colloquio, hanno votazione unica. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi.

La prova pratica professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare, attraverso l'esecuzione di operazioni attinenti ai compiti della qualifica, la capacità di svolgere le relative mansioni.

Il colloquio integrativo della prova pratica professionale (svolto ad un livello adeguato al grado di cultura richiesto ai candidati) verte su argomenti di attualità e sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data — distintamente per ciascuno dei concorsi di cui all'art.* 1 *— comunicazione della o delle sedi, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove di esame di cui al precedente art.* 5.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti dei candidati di ciascun concorso.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame assegnata nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citati in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata lesclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nel giorno e nell'ora stabiliti, per l'effettuazione della prova di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

I candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento alla prefettura cui fa capo il concorso e alla quale è stata inoltrata la domanda secondo le modalità stabilite nell'art. 3 del presente decreto, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione da parte della commissione giudicatrice dell'elenco indicante la votazione attribuita ai candidati a seguito della prova d'esame, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 8.

Per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, la votazione, per la prova d'esame è unica. La graduatoria relativa a ciascun concorso, formata in base alla votazione ottenuta da ciascun candidato, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti, per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 9.

Per ciascun concorso, la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliamente indicati nell'invito stesso ai fini della nomina quali vincitori.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 11.

L'amministrazione accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori per ciascun concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati nella qualifica di addetto ai servizi di pulizia del secondo livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo di lire 3.600.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, etc.).

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumono servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1983

p. *Il Ministro*: Buoncristiano

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1983
Registro n. 28 Interno, foglio n. 375

(Segue allegato)

MARCHE DA BOLLO

ALLA PREFETTURA DI

____

MOD. MININTERNO CONC. REG.

Quadro A

RISERVATO ALL'UFFICIO		
01	CODICE CONCORSO	
02	PROVINCIA	
03	PROTOCOLLO	
04	DATA TRASMISSIONE DOMANDA - se per posta DATA PRESENTAZIONE DOMANDA - se a mano	
05	TIPO DI TRASMISSIONE DOMANDA (P/M)	
06	DIRITTO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE DI ETA' SI (2) / NO (1)	

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

Il sottoscritto chiede al Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale - di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a n. ...... posti di .... per la regione .... in prova della ...... qualifica funzionale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, indetto con D.M. .... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del ....
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri B-C-D-E-F:

ATTENZIONE: tra una parola e l'altra lasciare uno spazio. Es.: ROSSI MARIO

Quadro B

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

07 COGNOME - NOME - COGNOME DA CONIUGATA

08 SESSO (M/F)

09 STATO CIVILE (indicare con il numero di codice riportato in calce)

10 NUMERO FIGLI

— CITTADINANZA ITALIANA (SI/NO)

11 DATA DI NASCITA

12 EVENTUALE TITOLO DI ELEVAZIONE DEL LIMITE DI ETA' (SI/NO) (se si, indicare il titolo/i a tergo)

13 LUOGO DI NASCITA

14 PROVINCIA DI NASCITA

15 RESIDENZA ANAGRAFICA (Via, Piazza ecc.)

16 COMUNE DI RESIDENZA

17 CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE

18 PROVINCIA DI RESIDENZA

Quadro C

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

19 PREFISSO TELEFONICO

20 NUMERO DI TELEFONO O RECAPITO TELEFONICO

21 RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI (Via, Piazza ecc.)

22 NELL'EVENTUALITA' DI RECAPITO PRESSO ALTRI, INDICARE:

(cognome e nome della persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni relative al concorso)

(indirizzo)

23 COMUNE DEL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI

24 PROVINCIA DEL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI

25 CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE DEL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI

ETX

09 Codice: 1 celibe/nubile 2 coniugato/a 3 vedovo/a 4 separato/a legalmente 5 divorziato/a

Quadro D

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

26 TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO

27 DENOMINAZIONE ISTITUTO PRESSO CUI E' STATO CONSEGUITO

28 INDIRIZZO ISTITUTO (Via, Piazza ecc.)

29 COMUNE

30 PROVINCIA

31 ANNO DI CONSEGUIMENTO 19

Quadro E

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

32 IMPIEGATO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SI/NO)

33 SE SI, IMPIEGATO PRESSO

34 CON QUALIFICA DI

35 DECORRENZA QUALIFICA ATTUALE

36 PRECEDENTI RAPPORTI DI IMPIEGO CESSATI PER DESTITUZIONE (NO/SI)

Quadro F

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

37 PRECEDENTI PENALI (NO/SI)
(se si, indicarli a tergo)

38 ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI

39 PROVINCIA

40 MOTIVI DI EVENTUALE NON ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI
(precisare a tergo)

41 POSIZIONE MILITARE (indicare con il numero di codice riportato in calce)

41 Codice: [1] congedato [2] presta attualmente servizio di leva [3] riformato o dispensato [4] rinviato [5] in attesa di chiamata

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso e di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualunque sede di servizio.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali.

____________________ , ____________________
(luogo) (data)

____
(Firma da autenticare)

(SPAZIO PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA)

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relativamente alle voci:

n. 12 ____________________

____

____

n. 37 ____________________

____

____

n. 40 ____________________

____

____

M T G

(1465)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a complessivi trecentotredici posti di segretario nelle carriere di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari e ruolo dei segretari degli uffici del registro, e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari.

Le prove scritte del concorso, per esami, a complessivi trecentotredici posti di segretario nelle carriere di concetto della amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, della amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari e ruolo dei segretari degli uffici del registro, e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1983, avranno luogo il 25 ed il 26 giugno 1984, alle ore otto, presso le sedi ed i locali seguenti:

AGRIGENTO

Per tutti i candidati residenti in Agrigento e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico statale commerciale «Foderà», Agrigento, per i candidati da ABISSI Giovanni a MONTALBANO Francesco;

presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Agrigento, per i candidati da MONTALBANO Giuseppina a ZUPPARDO Antonina.

ALESSANDRIA

Per tutti i candidati residenti ad Alessandria e Asti e rispettive province e per tutti i candidati residenti nella regione Valle d'Aosta:

presso l'istituto tecnico commerciale «A. Volta», Spalto Marengo, 42, Alessandria.

ANCONA

Per tutti i candidati residenti nella regione Marche, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi - facoltà di medicina, località Tavernelle, ingressi da via Brecce Bianche o via Ranieri, Ancona, per tutti i candidati residenti in Ascoli Piceno e Macerata e rispettive province;

presso l'Università degli studi - facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona, per tutti i candidati residenti in Ancona e Pesaro-Urbino e rispettive province.

AVELLINO

Per tutti i candidati residenti in Avellino e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale «Dante Alighieri», via Piave, Avellino, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla L;

presso la scuola media statale «Leonardo da Vinci», piazza Solimena, Avellino, per tutti i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere dalla M alla Z.

BARI

A) Per tutti i candidati residenti a Bari e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico «Salvemini» - polivalente, via Caldarola s.n.c., per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A - B - C - D - E;

presso l'istituto tecnico commerciale «V. V. Lenoci» - polivalente, via Caldarola s.n.c. per i candidati il cui cognome inizia con le lettere F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P;

presso l'istituto tecnico femminile statale «Elena di Savoia» - polivalente, via Caldarola s.n.c., per i candidati il cui cognome inizia con le lettere Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

B) Per i candidati residenti a Taranto e provincia il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla L: presso l'istituto tecnico per geometri - polivalente, via Caldarola s.n.c., Bari.

BENEVENTO

Presso il liceo classico «Di Giannone», piazza Risorgimento, Benevento, per tutti i candidati residenti a Benevento e provincia

BOLOGNA

Presso l'istituto tecnico «Aldini Valeriani», via Bassanelli n. 9/11, Bologna, per tutti i candidati residenti nella regione Emilia Romagna.

BRINDISI

Presso l'istituto magistrale «Palumbo», via Achille Grandi, Brindisi, per tutti i candidati residenti a Brindisi e provincia.

CAGLIARI

Presso il liceo ginnasio statale «Siotto Pintor», viale Trento n. 103, Cagliari, per tutti i candidati residenti a Cagliari e provincia.

CALTANISSETTA

Presso il liceo scientifico «A. Volta», via Martoglio, 1, Caltanissetta, per tutti i candidati residenti a Caltanissetta e provincia e per i candidati residenti in Enna e provincia da MARTINO Maria Antonietta alla lettera Z.

CAMPOBASSO

Presso la scuola media statale «Montini», via Scarano, Campobasso, per tutti i candidati residenti a Campobasso e provincia.

CASERTA

Per tutti i candidati residenti a Caserta e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico industriale «F. Giordani», via Laviano, Caserta, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla E;

presso il liceo scientifico «A. Diaz», ingresso via Ceccano, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla F alla Z;

CATANIA

Per tutti i candidati residenti a Catania e Ragusa e rispettive province secondo la seguente ripartizione:

presso il convitto nazionale «M. Cutelli», via Vittorio Emanuele, 56, Catania, per i candidati residenti a Ragusa e provincia;

presso l'istituto tecnico commerciale «C. Gemellaro», corso Indipendenza (frontistante numero civico 190), Catania, per i candidati residenti a Catania e provincia.

CATANZARO

Per tutti i candidati residenti a Catanzaro e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale «Grimaldi», via Alessandro Turco, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla E;

presso l'istituto tecnico industriale «Scalfaro», piazza Matteotti, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla F alla N;

presso il liceo classico «Galluppi», via De Gasperi, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla O alla Z.

CHIETI

Presso l'istituto tecnico industriale «Luigi di Savoia», via d'Aragona, 21, Chieti, per tutti i candidati residenti a Chieti e provincia.

COSENZA

Presso l'istituto tecnico industriale «Antonio Monaco», via Popilia, Cosenza, per tutti i candidati residenti a Cosenza e provincia.

CUNEO

Presso l'istituto tecnico industriale statale, corso Alcide De Gasperi n. 30, Cuneo, per tutti i candidati residenti a Cuneo e provincia.

ENNA

Presso l'istituto tecnico commerciale «Duca d'Aosta», viale Diaz, 29, Enna, per i candidati residenti a Enna e provincia il cui cognome inizia con la lettera A fino a MARTINEZ Rossella Maria Giovanna.

FIRENZE

Per tutti i candidati residenti a Pistoia, Arezzo e Firenze e rispettive province secondo la seguente ripartizione:

presso la sala esami dell'Intendenza di inanza di Firenze via del Pratello, 6, Firenze, per tutti i candidati residenti a Pistoia e provincia;

presso l'aula congressi del centro traumatologico ortopedico, largo Palagi, 1, Firenze, per tutti i candidati residenti in Arezzo e provincia;

presso l'Università degli studi - Facoltà di ingegneria, aule biennio, via Morgagni, 44, Firenze, per i candidati residenti a Firenze e provincia il cui cognome inizia con le lettere A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - N - O;

presso l'istituto tecnico industriale «Leonardo da Vinci», via Pianciatichi n. 27, Firenze, per i candidati residenti a Firenze e provincia. il cui cognome inizia con le lettere M - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

FOGGIA

Per tutti i candidati residenti a Foggia e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico «Volta», via Martiri di via Fani, 51, Foggia, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera A fino a MININNO;

presso l'istituto tecnico commerciale «Giuseppe Rosati», via Napoli, Foggia, pèr i candidati da MOCCIA alla lettera Z.

FROSINONE

Presso l'ex complesso M T C, via Armando Fabi, Frosinone, per tutti i candidati residenti a Frosinone e provincia.

ISERNIA

Presso l'istituto tecnico commerciale per geometri «Enrico Fermi», corso Risorgimento, Isernia, per tutti i candidati residenti ad Isernia e provincia.

L'AQUILA

Presso l'Università degli studi - facoltà di ingegneria, località Rojo, L'Aquila, per tutti i candidati residenti a Teramo e a L'Aquila e rispettive province.

LATINA

Presso il liceo scientifico statale «G. B. Grassi» via del Lido, Latina, per tutti i candidati residenti a Latina e provincia.

LECCE

Per i candidati residenti a Lecce e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico industriale «E. Fermi», via Merine, Lecce, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla D;

presso il liceo scientifico «Banzi Bazzoli», piazza Palio, Lecce, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla E alla O;

presso l'istituto tecnico per geometri «Galileo Galilei», piazza Palio, Lecce, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla P alla Z.

LUCCA

Presso l'istituto tecnico commerciale «Francesco Carrara», viale Marti, Lucca, per i candidati residenti a Lucca e a Massa Carrara e rispettive province.

MATERA

Presso l'istituto tecnico commerciale «Loperfido», viale Aldo Moro, 28, Matera, per tutti i candidati residenti a Matera e provincia.

MESSINA

Per i candidati residenti a Messina e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto magistrale «Ainis», via Antonello Fleri, provinciale Messiona, Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A - B - C - D - E - F;

presso il liceo classico «Maurolico», corso Cavour, Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere G - H - I - J - K - L - M - N - O;

presso l'istituto scientifico «Seguenza», via Santagostino, 1, Messina per i candidati il cui cognome inizia con le lettere P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

MILANO

Per tutti i candidati residenti nella regione Lombardia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi, via Celoria, 20, Milano, per tutti i candidati residenti a Milano, Brescia, Como, Sondrio e rispettive province:

presso l'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7, Milano, per tutti i candidati residenti a Bergamo, Cremona, Mantova, Pavia, Varese, e rispettive province.

NAPOLI

Per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo «Garibaldi», via Carlo Pecchia, 26, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A e B;

presso il convitto nazionale «Vittorio Emanuele», piazza Dante, 41, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere C - D - E - F;

presso il Palazzo Uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera G;

presso l'Università degli studi - Politecnico ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere H - I - J - K - L - M;

presso l'istituto tecnico industriale «Enrico Fermi», corso Malta, 141, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere N - O - P - Q - R;

presso l'Università degli studi - Politecnico ingegneria biennio, via Claudio, 21, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere S - T - U - V - W - X - Y - Z.

NOVARA

Presso il convitto nazionale «Carlo Alberto», baluardo Partigiani, 6, Novara, per tutti i candidati residenti a Novara e Vercelli e rispettive province.

NUORO

Presso la succursale dell'istituto tecnico commerciale, via Costituzione (zona Badù e Carros) Nuoro, per tutti i candidati residenti a Nuoro e provincia;

ORISTANO

Presso l'istituto commerciale e per geometri «Lorenzo Mossa», via Diaz, Oristano, per tutti i candidati residenti a Oristano e provincia.

PALERMO

Presso la Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino, Palermo, per tutti i candidati residenti a Palermo e provincia.

PERUGIA

Presso l'istituto tecnico commerciale «Vittorio Emanuele II», piazzale Anna Frank, 11, Perugia, per tutti i candidati residenti nella regione Umbria.

PESCARA

Presso il liceo ginnasio «D'Annunzio», via Venezia, 41, Pescara, per tutti i candidati residenti a Pescara e provincia.

PISA

Presso l'istituto tecnico industriale «Leonardo da Vinci», via Contessa Matilde, 24, Pisa, per tutti i candidati residenti a Pisa e Livorno e rispettive province.

POTENZA

Presso l'istituto tecnico industriale «A. Einstein», via Piemonte, 39, Potenza, per i candidati residenti a Taranto e provincia il cui cognome inizia dalla lettera M alla lettera Z.

Presso il liceo scientifico statale «Galileo Galilei», via Anzio, rione Poggio Tre Galli, Potenza, per tutti i candidati residenti a Potenza e provincia.

REGGIO CALABRIA

Per i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto commerciale «R. Piria», via Piria, 1, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A - B - C - D - E - F - G - H;

presso il liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci», via Possidonea, 8, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

RIETI

Presso la scuola media statale «Basilio Sisti», via Fontanella, Rieti, per tutti i candidati residenti a Rieti e provincia

ROMA

Presso la Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia.

SALERNO

Presso l'istituto tecnico statale «Antonio Genovesi», via Principessa Sichelgaita, 12/A, Salerno, per tutti i candidati residenti a Salerno e provincia.

SASSARI

Presso l'Università degli studi, facoltà di agraria, via Enrico de Nicola, 1, Sassari, per tutti i candidati residenti a Sassari e provincia.

SAVONA

Presso l'istituto tecnico «Galileo Ferraris», via della Rocca n. 35, Savona, per tutti i candidati residenti a Savona e Imperia e rispettive province.

SIENA

Presso l'Università degli studi, complesso didattico Istituti biologici, via del Laterino, 6, Siena, per tutti i candidati residenti a Siena e Grosseto e rispettive province.

SIRACUSA

Per tutti i candidati residenti a Siracusa e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale «Alessandro Rizza», viale A. Diaz, 12, Siracusa, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla M;

presso il liceo scientifico «M. Corbino», viale A. Diaz, 16, Siracusa, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla N alla Z.

TORINO

Presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, per tutti i candidati residenti a Torino e provincia.

TRAPANI

Presso l'istituto tecnico commerciale «Salvatore Calvino», via San Michele, 2, Trapani, per tutti i candidati residenti a Trapani e provincia.

VERONA

Presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/A, Verona, per tutti i candidati residenti a Genova e La Spezia e rispettive province e per tutti i candidati residenti nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

VITERBO

Presso l'istituto tecnico statale commerciale «Paolo Savi», viale Raniero Capocci, 36, Viterbo, per tutti i candidati residenti a Viterbo e provincia.

(1484)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami teorico-pratici, a undici posti di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 10 marzo 1984, pubblica il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1984, registro n. 8, foglio n. 230, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami teorico-pratici, a undici posti, elevati a tredici, di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 9 agosto 1982.

(1483)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici, per esami, a posti di capo stazione per le esigenze dei compartimenti di Verona e Trieste, fra candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396 recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per le regioni Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42 recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 85 in data 28 febbraio 1984;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./12761 del 18 gennaio 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 28 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti due pubblici concorsi compartimentali per soli esami, a posti nel profilo professionale di capo stazione (4ª categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze dei seguenti compartimenti:

compartimento di Verona posti 5
compartimento di Trieste » 5

Le prove scritte dei citati due concorsi di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiate:

A) Diploma di maturità rilasciato da: licei classici, scientifici, artistici, linguistici; istituti magistrali; istituti d'arte applicata; istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

B) Diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali — statali o pareggiati — per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

C) Diploma di licenza liceale rilasciata ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, della Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — agli uffici personale dei compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandanta con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'Impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, (lettere *a*, *b*, *c* ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo stazione.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative sulle lingue estere (inglese, francese e tedesco) come appresso specificato:

1ª *Prova scritta*:

Svolgimento di un tema di cultura generale con possibili riferimenti ad uno dei seguenti argomenti:

ordinamento centrale e periferico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

il contratto di trasporto: norme generali che regolano il trasporto delle persone e delle cose;

principali itinerari ferroviari in Italia e in Europa.

2ª *Prova scritta*:

Risoluzione di un problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Prova orale:

Ordinamento centrale e periferico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Principali itinerari ferroviari in Italia ed in Europa.

Norme generali che regolano il trasporto delle persone e delle cose per ferrovia.

Classificazione del personale ferroviario: funzioni corrispondenti a categorie e profili professionali con particolare riferimento a quelle del settore stazioni.

Prove facoltative:

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consisteranno in una conversazione atta a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle dette prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

Valutazione prove:

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 0,15.

Art. 8.
Diario delle prove scritte comunicazioni e documenti di identità

Per ogni concorso, le date e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora d'inizio delle prove nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.
Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva dei posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole graduatorie compartimentali di merito di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10 in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle due graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso, nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4d ovvero — 5d (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

statura minima: m 1,55.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei saltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato

medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è presentata la domanda.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo stazione, quarta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini della iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza a cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola; il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Art. 15.
Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 10 marzo 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . . (1)

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . . .
(le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito);
Data e luogo di nascita . .,
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . .

Il sottoscritto . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di capo stazione, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1984 per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);
di essere in possesso del diploma di .
(riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico
presso . . . . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);
di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);
di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);
di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le prove facoltative . . . . previste dagli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
37100 Verona, lungo Adige Capuleti;
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1436)

Concorsi pubblici, per esami, a posti di capo gestione per le esigenze dei compartimenti di Verona, Trieste e Cagliari, fra candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario, per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 86 in data 28 febbraio 1984;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.-12759 del 18 gennaio 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 28 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti, i seguenti tre pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

compartimento di Verona . . . . . . posti n. 5
compartimento di Trieste . . . . . . » n. 5
compartimento di Cagliari . . . . . . » n. 5

Le prove scritte dei citati tre concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) Diploma di maturità rilasciato da:
licei classici, scientifici, artistici, linguistici;
istituti magistrali;
istituti d'arte applicata;

istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo.

B) Diploma di maturità professionale rilasciato da: istituti professionali — statali o pareggiati — per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975.

C) Diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, dalla Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — agli uffici personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo gestione.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le tre commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative sulle lingue estere (inglese, francese e tedesco) come appresso specificato:

1ª *Prova scritta*:

Svolgimento di un tema di cultura generale con possibili riferimenti ad uno dei seguenti argomenti:

ordinamento centrale e periferico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

il contratto di trasporto: norme generali che regolano il trasporto delle persone e delle cose;

principali itinerari ferroviari in Italia e in Europa.

2ª *Prova scritta*:

Risoluzione di un problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Prova orale:

Ordinamento centrale e periferico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Principali itinerari ferroviari in Italia ed in Europa.

Norme generali che regolano il trasporto delle persone e delle cose per ferrovia.

Classificazione del personale ferroviario: funzioni corrispondenti a categorie e profili professionali con particolare riferimento a quelle del settore stazioni.

Prove facoltative:

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consisteranno in una conversazione atta a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle dette prove saranno sottoposti soltanti i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

Valutazione prove:

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà, per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 0,15.

Art. 8.
Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora d'inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.
Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole e distinte graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole e distinte graduatorie compartimentali di merito di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10 in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.
Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole e distinte graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) per lavoro;

3) orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'avere prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 11.
Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.
Approvazione delle tre graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4d ovvero — 5d (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,55.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale si è concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo gestione, quarta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quello in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale competente.

Art. 15.
Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 10 marzo 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . . .
. . . . (1)

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . .
(le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città e provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di capo gestione, in prova, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1984, per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportare, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . conseguito nell'anno scolastico . . presso . . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita; la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le prove facoltative . . . . . previste dagli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, . .

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

37100 Verona, lungo Adige Capuleti;
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;
09100 Cagliari, via Roma, 6.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1437)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'esame di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla 1ª edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 29 gennaio 1984 è pubblicato il decreto ministeriale 19 novembre 1983, n. 28572, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1983 al registro n. 23 A.N.A.S., foglio n. 335, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'immissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica ex assistenti dell'A.N.A.S., indetto con decreto interministeriale 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 222.

(1468)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

trenta posti di infermiere professionale, operatore professionale collaboratore, operatore professionale di prima categoria, ruolo sanitario;

un posto di terapista della riabilitazione, operatore professionale collaboratore, operatore professionale di prima categoria, ruolo sanitario;

un posto di operatore professionale dirigente, personale con funzioni didattico-organizzative, ruolo sanitario;

due posti di tecnico sanitario di radiologia medica, operatore professionale collaboratore, operatore professionale di prima categoria, ruolo sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(1469)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227